

DELIBERA N. 143/09/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMED S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “MED 1”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1, 2 E 3, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA’ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001, INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE NN. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 162/07/CSP, 12/08/CSP E 133/08/CSP

PROCEDIMENTO N° 1934/LF/MC

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2007, n. 287; n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2008, n. 42 e n. 133/08/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 27 gennaio 2009 n. 10/09/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 5 febbraio 2009, con il quale è stata contestata alla società Telemed S.p.A. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Med 1*”, la violazione dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, per aver trasmesso televendite di servizi di cartomanzia e servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, in data 26 novembre 2008; in particolare, si è rilevato sul predetto canale che dalle 10:07 circa alle 12:07 circa denominato “*Tiziana lotto*” consistente nella propaganda e televendita di pronostici del lotto con sovrapposizione di numeri telefonici a sovrapprezzo (prefissi 899), nel corso del quale la conduttrice riceve chiamate in diretta su numerazione a tariffazione geografica dispensando previsioni ai telespettatori chiamanti sulla base di date dagli stessi fornite o sulla base di sogni dagli stessi raccontati e invita a chiamare la numerazione a tariffazione maggiorata sovrappresa e associata ai vari servizi forniti, consistenti in pronostici quali “*il terno dei pesci rossi*”, e lanciando la vendita in tempo reale dei servizi resi per approfittare dei prezzi speciali piuttosto che delle linee libere prima che si colleghino altre emittenti; non vengono fatti riferimenti alle modalità di elaborazione di tali pronostici ma si enfatizzano le vincite dichiarate; super scorrevoli informano sulla possibilità di disabilitare le numerazioni oggetto di promozione 899xy e sul divieto di accedere ai servizi per i minori di 18 anni. Appare in sovrapposizione la scritta “*mess. prom.*”; inoltre dalle 14:54 circa alle 15:49 circa, in apertura della “*rubrica statistiche lotto*” condotta da Fabio, viene proposto tramite scritte in sovrapposizione e inviti orali il pronostico “*Ambo secco della medium*” 166100710 cabina telefonica 899192028 fissi e cellulari” fornito da una cara amica “*sensitiva/medium*” che raccomanda assolutamente di giocare, insistendo sulle capacità della sensitiva; nella parte inferiore dello schermo ricorrono le indicazioni sui costi delle telefonate; inoltre, ribadisce che “*Fabio risponde sempre non solo per una questione numerologica ma anche per una parola di conforto*” e procede con il vantare di aver consigliato a una tale signora Maria di fare una visita

medica e la signora ora “è viva per miracolo”; ad alcuni chiamanti propone di richiamare in privato dopo la trasmissione. Le previsioni e i consulti sulle problematiche più disparate, inclusi i consigli sulla salute o relativi alla necessità di rivolgersi a un medico specialista, forniti in diretta attraverso numerazioni a tariffazione maggiorata iniziano con la richiesta della data di nascita e numeri forniti dai chiamanti. Non è inserita sullo schermo la scritta “televendita” o “pubblicità”. E’ sovrappreso il costo delle chiamate alle numerazioni a sovrapprezzo e il divieto per i minori di 18 anni;

VISTE le memorie giustificative pervenute all’Autorità l’11 marzo 2009 (prot. n. 19146), con le quali la società in questione ha rappresentato che le trasmissioni trattano di cartomanzia e lottologia (studio del lotto come antico gioco di azzardo) dove l’esperto presente in studio fornisce numeri del lotto all’utente, il quale è al riguardo correttamente informato, sia con riferimento alle caratteristiche delle “giocate” da effettuare, sia con riferimento alla circostanza che la trasmissione seguita sia un programma di promozione di alcune determinate “giocate”;

UDITA la parte in audizione il 21 aprile 2009, nel corso della quale i rappresentanti della società Telemed S.p.A. hanno avuto accesso ai documenti del fascicolo e si sono interamente richiamati alle argomentazioni sostenute nelle memorie giustificative;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni in quanto in nessuno dei due programmi contestati, “Tiziana Lotto” e “Fabio – rubrica statistiche lotto”, viene data evidenza delle modalità di elaborazione dei pronostici, ma ci si limita ad enfatizzare le vincite dichiarate da presunti vincitori e a proporre pronostici non elaborati su base di inferenza statistica; inoltre, nel programma “Fabio – rubrica statistiche lotto” viene dato anche ampio spazio a previsioni e consulti sulle problematiche più disparate, quali consigli sulla salute, previsioni sul futuro, interpretazioni da parte di una sensitiva/medium dei numeri forniti dai chiamanti, sfruttando la superstizione e la credulità degli utenti psicologicamente più deboli;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie specificate televendite di servizi di cartomanzia e assimilabili e pronostici del lotto, mandate in onda in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, senza inserire sullo schermo, nel programma “Fabio – rubrica statistiche lotto”, la scritta “televendita” o “pubblicità” o “messaggio promozionale”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di cartomanzia e di pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che i programmi trasmessi integrino le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme, le quali dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

CONSIDERATO che l'omissione dell'inserimento della scritta "televendita" integri violazione della norma di cui all'articolo 3, comma 2, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, che impone alle emittenti di inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "televendita" nel corso della trasmissione della televendita;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione del combinato disposto dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP 162/07/CSP, 12/08/CSP e 133/08/CSP;

PRECISATO che il presente provvedimento non investe l'ambito disciplinato dall'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, oggetto di apposita delibera n. 338/09/CONS adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 25 giugno 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Telemed S.p.A. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione per eliminare o attenuare conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere

supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per ciascuna delle due (n. 2) contestate violazioni dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, del medesimo Regolamento rilevate il giorno 26 novembre 2008, ovvero per i due programmi andati in onda il 4 ottobre 2008, e precisamente *Tiziana lotto* tra le ore 10:07 e le ore 12:07 e *Fabio – rubrica statistiche lotto*, andato in onda tra le ore 14:54 e le ore 15:49, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telemed S.p.A. con sede legale in Palermo (90125), Viale della Regione Siciliana 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Med 1”*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 143/09/CSP”*, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, lì 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola